

travisato il senso delle argomentazioni difensive. Non si tratta infatti di "ipotizzare il concorso nel reato degli altri membri del collegio"; si tratta invece di chiedersi come mai, a fronte di illiceità, che, secondo la sentenza impugnata sarebbero state addirittura evidenti (si pensi a quanto affermato dalla sentenza circa la sproporzione fra valore dei beni e offerta formulata nel piano Capaldo), esse non siano state percepite come tali dagli altri membri del Collegio, che hanno certamente contribuito alla formazione della decisione espressa dal Tribunale.

Da questo punto di vista l'affermazione, secondo cui *"l'illiceità della condotta di uno dei membri del Collegio non può trovare nell'inconsapevole adesione degli altri una sorta di catarsi"*, costituisce un'ulteriore dimostrazione dei vizi logici che costellano la pronuncia impugnata; il fatto che l'adesione degli altri componenti del Tribunale fosse "inconsapevole" è proprio quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto dimostrare; e ciò, si badi bene, non secondo l'alternativa indicata dalla sentenza di primo grado "inconsapevolezza oppure concorso nel reato". Sembra infatti sfuggire alla pronuncia impugnata che fra questi due estremi (inconsapevolezza dei giudici *a latere* dovuta agli "inganni" del Presidente e consapevolezza integrante il concorso doloso nelle asserite condotte illecite del Presidente), ve n'è sicuramente uno intermedio rappresentato dalla consapevole ed informata adesione ad una decisione che si condivide anche nel merito.